

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PROCEDURA PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione e il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per il Comune di Albenga, nel rispetto dei principi di legge fissati negli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'applicazione del canone esclude l'applicazione sul territorio comunale della tassa contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono spazi ed aree pubbliche le zone ricomprese nel territorio comunale appartenenti al demanio dell'ente, al suo patrimonio indisponibile, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico transito costituita nei modi di legge.

Per occupazione deve intendersi la facoltà attribuita al singolo di utilizzazione particolare di uno dei beni indicati nel comma 1° del presente articolo, con conseguente limitazione del godimento da parte della collettività.

Articolo 3

Concessioni/autorizzazioni

1. Le occupazioni di suolo ed aree pubbliche sono permanenti se si protraggono per un periodo di tempo pari o superiore all'anno, sono temporanee se la durata è inferiore all'anno.

2. E' fatto divieto di richiedere una concessione permanente qualora l'utilizzazione effettiva dell'area pubblica sia destinata a protrarsi per un periodo di tempo inferiore all'anno, anche se con frequenza ricorrente o per uso stagionale.
3. Le occupazioni permanenti sono soggette al rilascio del preventivo atto concessorio da parte del Dirigente del settore finanziario e non possono essere consentite per periodi superiori ai nove anni.
4. Le occupazioni temporanee non sono soggette a concessione, ma a provvedimento autorizzatorio del Dirigente l'area economico e finanziaria, inteso il parere del Comando di Polizia Municipale e il parere dei competenti uffici tecnici in caso di manomissione del suolo o di realizzazione di manufatti od opere di carattere edilizio, anche se non stabilmente infissi al terreno. La richiesta di autorizzazione va presentata almeno 15 gg. prima dell'inizio dell'occupazione, a pena di improcedibilità, salvo quanto disposto dal successivo art.12.
5. Le iniziative per raccolta di fondi promosse e/o organizzate da parte di enti e/o associazioni senza scopo di lucro (ONLUS) devono essere svolte esclusivamente su suolo ed aree pubbliche, fatto salvo l'obbligo della formale richiesta agli uffici preposti per il rilascio delle necessarie licenze ed autorizzazioni di cui al precedente comma 4 e fermo restando il parere della Giunta Comunale previsto dall'art.4, comma 3.b, del presente regolamento.
6. Non sono ammesse iniziative di raccolta fondi svolte in via itinerante e comunque in maniera tale da non permettere l'esatta individuazione del soggetto proponente e della sede in cui esse vengono effettuate".

Articolo 3/bis

Norme particolari per le occupazioni realizzate con ponteggi per l'edilizia

1. Le occupazioni con ponteggi per la realizzazione di opere od interventi di carattere edilizio su fabbricati esistenti non possono essere autorizzate per periodi superiori ai sei mesi, salvo eventuali proroghe in caso dimostrato di necessità.
2. La tariffa applicata alle occupazioni di cui al primo comma del presente articolo è quella prevista, per le occupazioni temporanee, dall' art. 17 del regolamento, ridotta del 30% per i primi sei mesi e del 20% per il periodo successivo.
3. Le occupazioni realizzate con ponteggi ed impalcature nei centri storici del capoluogo e delle frazioni per la realizzazione di interventi volti al rifacimento delle facciate degli edifici sono esenti dagli oneri per il rilascio degli atti concessori di competenza del comune e dal versamento del canone per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori.
4. Sono considerate tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori ai sensi del comma precedente due ore lavorative per metro quadrato, per cui l'esenzione è riconosciuta per tante giornate lavorative di 8 ore quante sono necessarie a completare gli interventi sull'intera facciata tenendo conto dei metri quadrati complessivi.
5. Per centro storico agli effetti del presente articolo si intendono le aree ricadenti nella "zona A" del Piano Regolatore Comunale";

Articolo 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione permanente di aree e suolo pubblico sono rilasciate previa domanda scritta degli interessati, redatta in carta legale, e presentata al Settore finanziario, ufficio suolo pubblico del Comune.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza per il rilascio della concessione ne cura l'istruttoria, che deve concludersi nel termine di sessanta giorni con l'emissione del provvedimento concessorio o, nel caso di diniego, con atto motivato comunicato al richiedente nelle forme di legge, secondo il disposto dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il responsabile del procedimento acquisisce il nulla osta del Dirigente del Settore Urbanistica in ordine alla disciplina legislativa e regolamentare a presidio della sicurezza, igiene, decoro e pianificazione territoriale e dell'abitato, ed il nulla osta del Comandante la polizia municipale in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza pubblica e viabilità contemplata nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 3.b Le richieste di occupazione che comportino motivi di interesse pubblico quali ad esempio occupazioni per propaganda politica, per promozioni, eventi e/o manifestazioni di indirizzo culturale, turistico, sociale, commerciale verranno trasmesse al Dirigente dell'Area Finanziaria per essere sottoposte alla valutazione dell'Amministrazione Comunale.
La Giunta Comunale potrà vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, ovvero autorizzare l'occupazione in altre località e dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità o qualora possa interessare aree che già ospitano altri eventi e/o manifestazioni. Sono vietate le occupazioni di suolo pubblico per vendite straordinarie anche a scopo benefico nelle vie e piazze del centro storico compreso largo Doria. La Giunta potrà derogare alla limitazione solo per espressa determinazione.
4. Il fascicolo del procedimento, vistato dal responsabile per la regolare definizione dell'attività istruttoria, completo dei pareri acquisiti, viene rimesso al Dirigente del Settore finanziario per l'emissione del provvedimento di concessione.
5. E' negata la concessione/autorizzazione o proroga, nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del COSAP, per qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche individuate al comma 1 dell'art.2; l'interessato può sanare la propria posizione versando il canone dovuto. In caso di cessione d'azienda, qualora il cedente sia in debito verso l'Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la nuova concessione/autorizzazione non sarà rilasciata finché il debito non venga assolto anche dal subentrante medesimo

Articolo 5

Contenuto della domanda per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche

1. La domanda tesa ad ottenere il provvedimento di concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche deve essere presentata direttamente dalla persona interessata o, per le persone giuridiche, da chi ne ha la legale rappresentanza, non essendo ammesse forme alternative equipollenti.
2. La domanda, deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;

- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità, espressa in metri quadrati o lineari, e la durata dell'occupazione oggetto della richiesta;
 - d) la destinazione che si intende attribuire all'area ricevuta in concessione;
 - e) le caratteristiche architettoniche e strutturali dell'eventuale manufatto che si intende realizzare;
 - f) l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella normativa di legge che disciplina la materia.
3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà nei termini e modi contemplati nella legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I moduli per la presentazione delle domande per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono quelli previsti negli allegati A (occupazioni permanenti) e B (occupazioni temporanee) al presente regolamento.

Articolo 6

Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
- a) l'indicazione del destinatario e dell'utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico;
 - b) la superficie oggetto dell'occupazione, espressa in metri quadrati , o la lunghezza in metri lineari ;
 - c) la durata dell'occupazione;
 - d) la destinazione e l'uso consentiti all'occupante;
 - e) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato subordinatamente al pagamento da parte dell'interessato delle spese di sopralluogo e, se richiesto, al deposito cauzionale nelle forme indicate dai competenti uffici.
- I prospetti dei provvedimenti concessori sono contenuti negli allegati C (occupazioni permanenti) e D (occupazioni temporanee) al presente regolamento.

Articolo 7

Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa di legge e regolamentare in materia di occupazione di suolo pubblico, igiene, decoro dell'abitato, sicurezza e viabilità anche se non espressamente richiamata nell'atto di concessione.
- 2. Il concessionario, in particolare, deve rispettare le prescrizioni contenute nell'atto di concessione, che richiama , se necessario, le condizioni per il rilascio contenute nel parere del Comandante la polizia municipale o del dirigente del Settore urbanistica;
- 3. E' fatto, comunque, obbligo all'occupante, qualora l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture

preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta della costruzione;

4. La concessione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti soggettivi di terzi e l'occupante è tenuto a utilizzare lo spazio concesso in modo da non arrecare pregiudizio o danno ad altri;
5. Il concessionario deve custodire l'atto di concessione presso il luogo della occupazione ed esibirla agli agenti incaricati del controllo.

Articolo 8

Revoca e rinuncia della concessione

1. La concessione può essere revocata o modificata dall'Amministrazione comunale in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che non rendano più possibile l'occupazione o che ne impongano una modifica.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata con cartolina di ricevimento o direttamente all'ufficio protocollo del Comune. Il canone è dovuto fino al momento della comunicazione di rinuncia, a prescindere dalla effettiva occupazione.
3. La rinuncia all'occupazione non comporta l'obbligo per il Comune di rimborsare gli oneri versati dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo anche nel caso in cui l'occupazione non si sia mai verificata.

Articolo 9

Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
 - c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza.

Articolo 10

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non è cedibile a terzi.
2. Qualora il titolare della concessione trasferisca l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è tenuto a chiedere il rilascio di una nuova concessione, non potendosi avvalere di quella del cedente, ancorchè il pagamento sia stato regolarmente eseguito.
3. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario deve richiedere il rilascio di una nuova concessione a proprio nome e pagare il canone corrispettivo per il tempo in cui perdura l'occupazione.

Articolo 11
Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo della medesima entro tre mesi dalla scadenza negli stessi modi e termini indicati per il rilascio di un nuovo atto concessorio.
2. Qualora alcune condizioni o qualità non siano cambiate rispetto al momento della concessione dell'originario provvedimento di autorizzazione all'occupazione, il richiedente può farlo risultare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.
3. Nella domanda occorre indicare gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Articolo 12
**Occupazioni realizzabili senza il preventivo rilascio
dell'atto di concessione**

1. In caso di obiettiva necessità o urgenza, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia stata data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione per abusiva occupazione.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 13
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli

impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

Articolo 14

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Articolo 15

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a nove anni.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. (Abrogato).

Articolo 16

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

CATEGORIA PRIMA

Strade, piazze ed aree comprese nel Capoluogo delimitate:

- a ovest: *dalla SS. N. 1 Aurelia (tangenziale) comprese le Regioni Cavallo, Sgorre, Bagnoli, Bottino, Carrà;*

- a nord: *dalla via Collodi e dalla via Arroscia;*
- a sud: *dal confine con il Comune di Alassio;*
- a est: *dal mare.*

CATEGORIA SECONDA

Strade, piazze ed altre aree situate nelle frazioni.

CATEGORIA TERZA

Strade, piazze ed altre aree della restante parte del territorio comunale non comprese nelle precedenti categorie.

Articolo 17 Determinazione della tariffa

Le tariffe per le occupazioni di suolo e spazi pubblici sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Per le occupazioni temporanee, la misura di tariffa è determinata a giorno per metro quadrato o metro lineare.

Per le occupazioni permanenti, la misura di tariffa è determinata ad anno solare per metro quadrato o metro lineare.

In presenza di più occupazioni in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima area la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le singole occupazioni. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno il canone è determinato in base ai giorni di occupazione come desunti dall'atto di concessione, secondo le modalità di calcolo applicate per le occupazioni permanenti.

Articolo 18 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

(abrogato)

Articolo 19
Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) Passi carrabili. Definizione.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto previo pagamento di un corrispettivo pari ad un decimo del normale canone di occupazione del suolo ed aree pubbliche.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente. La non utilizzazione del passo carrabile, in assenza del ripristino del sedime stradale o del marciapiede, non libera dall'obbligo del pagamento del canone.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.o.s.a.p.).

2) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della figura geometrica piana che la contiene; le occupazioni con cavi, condutture, impianti poste in essere da privati sono calcolate ai fini della determinazione del canone in base alla lunghezza in metri lineari; per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è quantificato in conformità a quanto stabilito al riguardo dall'art. 63 del D. Lgs. n.446/97; per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e dei mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma

rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

2) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Articolo 20

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni.

(abrogato)

Articolo 21

Criteri ordinari di determinazione del canone

(abrogato)

Articolo 22

**Criteri particolari di determinazione del canone
per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è pari a € 1,00 per ogni utenza.
2. In ogni caso il canone complessivo dovuto da ciascun contribuente di cui al comma 1 del presente articolo non può essere inferiore a € 1.000,00.
3. Gli importi indicati nei commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Ai fini del presente articolo il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 23 **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Il canone è ridotto:
 - per le occupazioni realizzate per finalità sportive da enti ed associazioni non lucrative, del 50 %;
 - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 80 %;
 - per le occupazioni temporanee ovunque realizzate con dehors o con pedane per la posa di tavolini e sedie da parte di pubblici esercizi dell'80%. Per le occupazioni permanenti, realizzate con dehors o con pedane, nei centri storici del capoluogo e delle frazioni del 10%;
 - per le occupazioni di carattere permanente con passi carrabili utilizzati per l'accesso ai fondi agricoli del 50%;
 - per le occupazioni di qualunque genere realizzate nell'ambito di manifestazioni patrocinate dal Comune di Albenga, del 70%;
2. Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni permanenti e temporanee realizzate:
 - con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili o religiose;
 - con fioriere, purché siano curate dagli interessati e tali da rappresentare motivo di decoro e/o abbellimento per le attività commerciali e del sedime pubblico;
 - con accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap comprese le rampe che ne permettono l'accesso agli esercizi commerciali;
 - con impianti, strutture o altri manufatti collocati da soggetti privati o altri enti pubblici convenzionati o consorziati con il Comune per la gestione di servizi di pubblica utilità (es.: campane per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc...).
 - per finalità politiche ed istituzionali dai gruppi politici istituzionalmente rappresentati a livello nazionale o locale,
 - per finalità culturali da enti ed associazioni senza scopo di lucro, secondo l'atto costitutivo (ONLUS);
 - in occasione di manifestazioni culturali, turistiche o di promozione della città, che non prevedano il pagamento di un corrispettivo, da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro o da comitati civici o di via.

1. Al fine della determinazione del canone per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi e simili, la superficie si computa nella misura del 10% dell'occupazione totale.
- 2.

Articolo 24

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione e, comunque, non oltre 15 giorni dal rilascio della stessa, mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, o per il tramite del concessionario qualora il servizio sia dato in concessione nelle forme e modi indicati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il canone per le occupazioni permanenti per gli anni successivi a quello del rilascio va corrisposto entro il 31 marzo, salvo proroghe.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o dalla data stabilita nello stesso provvedimento e, comunque, non oltre 5 giorni dal rilascio dello stesso.
3. Per importi superiori ad euro 250,00, nel caso di occupazione permanente, il pagamento può essere effettuato in quattro rate bimestrali con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di marzo, maggio, luglio e settembre, nel rispetto delle stesse modalità di cui al comma 1. Nel caso di occupazioni temporanee, per importi superiori ad euro 250,00 il funzionario responsabile dell'entrata può concedere fino a quattro rate con scadenza quindicinale o mensile da versare non oltre l'ultimo giorno di permanenza dell'occupazione, a prescindere dai requisiti previsti dall'art. 22 del regolamento per la gestione delle entrate n. 18 del 16 febbraio '00. Qualora il pagamento venga suddiviso in due rate semestrali, di pari importo, la prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 settembre.
4. Qualora l'importo dovuto a titolo di canone sia inferiore, l'importo minimo che dovrà essere versato è pari ad euro 10,00.

Articolo 25

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica una penale di importo pari al 30% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 15 giorni dalla data stabilita o nel foglio di determinazione del canone, allegato all'atto di concessione, ovvero oltre le ordinarie scadenze fissate dal comune.
3. Il versamento del canone con un ritardo non superiore ai quindici giorni rispetto ai termini indicati nel comma precedente comporta l'applicazione di una penale pari al 10% della tariffa.
4. Per il pagamento parziale o incompleto si applica una penale pari al 20% del maggior canone dovuto.

5. Le penali indicate nei commi 1,3 e 4 del presente articolo sono cumulabili fra loro nel caso di pluralità delle violazioni.

Articolo 25 bis

Sanzioni per abusiva occupazione

1. Sono abusive le occupazioni di suolo pubblico sia permanenti che temporanee realizzate senza la preventiva concessione dell'atto di autorizzazione.
2. La violazione è accertata dai pubblici ufficiali presso il Comando di Polizia Municipale, dai pubblici ufficiali a ciò incaricati dal Sindaco presso il servizio entrate comunali o dalle Autorità di polizia per il tramite dei propri agenti, attraverso apposito verbale.
3. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/97 nel caso di occupazione abusiva si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra il valore della indennità ed il doppio della stessa, ferme restando le pene pecuniarie di cui all'art. 20, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 285/92.
4. Ai fini del presente articolo, le occupazioni abusive di carattere temporaneo si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, con l'eccezione delle occupazioni che per loro natura hanno carattere giornaliero. Le occupazioni permanenti, intendendosi per tali quelle realizzate con manufatti o impianti di carattere stabile secondo la previsione dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/97, si presumono effettuate dal 1° giorno dell'anno solare precedente la data dell'accertamento.
5. Organo competente alla contestazione della indennità di cui al comma 3° del presente articolo è il funzionario responsabile del servizio entrate, mentre la sanzione pecuniaria rientra nelle attribuzioni del Sindaco ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si seguono le norme di cui alla legge n. 689/81 e, nello specifico, l'istituto dell'oblazione ai sensi e nei termini dell'art. 16, comma 1° che viene espressamente richiamato.

Articolo 26

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di cinque anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di due anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute, possono essere concessi anche attraverso compensazione.
8. Non si procede al rimborso quando l'importo complessivamente dovuto risulta inferiore ad E.5,00.

Articolo 27

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Articolo 27 bis

Principio di specialità

1. Sono integralmente applicate le norme speciali che regolano il commercio su aree pubbliche e l'esercizio dei mestieri girovaghi e artistici.
2. Sono, altresì, integralmente applicate le disposizioni nazionali in materia di concessione ed autorizzazione, anche temporanea, per le attività commerciali.
3. Sono fatte salve ed efficaci, fino alla naturale scadenza, le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 112/91.

Articolo 28

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Le tariffe di cui agli artt. 17 e seguenti del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. Per l'anno 1999 le tariffe sono applicate in misura pari agli importi della tassa vigenti nell'anno 1998 e secondo le categorie di concessionari già individuate per l'anno 1998.

4. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati dai contribuenti alla data della delibera del presente provvedimento.
5. Per l'anno 2000 i termini ordinari per effettuare i pagamenti sono prorogati al 30 aprile 2000.

Articolo 29
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Le modifiche e le integrazioni successive entrano in vigore secondo le prescrizioni normative vigenti al momento della loro adozione.